

**Decreto federale
sui crediti per la cooperazione scientifica internazionale
in materia di educazione e ricerca negli anni 2004–2007**

del 19 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visti gli articoli 10 e 16 della legge del 7 ottobre 1983² sulla ricerca;
visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999³ sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;
visto l'articolo 22 capoverso 6 della legge dell'8 ottobre 1999⁴ sull'aiuto alle università;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002⁵,
decreta:

Art. 1 Cooperazione internazionale nel settore dell'educazione

¹ Per gli anni 2004–2007 è stanziato un credito globale di 73,2 milioni di franchi per:

- a. finanziare le misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea (UE) in materia di educazione, formazione professionale e gioventù;
- b. finanziare la partecipazione della Svizzera alle azioni della cooperazione scientifica internazionale in materia di educazione.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

	milioni di franchi
a. misure transitorie per la partecipazione ai programmi dell'UE in materia di educazione, formazione professionale e gioventù:	51,3
b. misure collaterali nazionali nel settore UE:	9,9
c. istituti universitari europei (borse di studio e sussidi):	3,5
d. azioni della cooperazione internazionale in materia di educazione:	8,5

³ Con il credito globale si possono finanziare posti di durata limitata, ma non posti di durata illimitata.

1 RS 101
2 RS 420.1
3 RS 414.51
4 RS 414.20
5 FF 2003 2019

Art. 2 COST

Per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2004–2007 è stanziato un credito d’impegno di 37 milioni di franchi.

Art. 3 Cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale

Per la cooperazione scientifica a livello bilaterale e multilaterale nel settore della ricerca e dell’educazione negli anni 2004–2007 è stanziato un credito d’impegno di 47,4 milioni di franchi.

Art. 4 HFSP

Per la partecipazione della Svizzera al programma HFSP (Human Frontier Science Programme) è stanziato un limite di spesa di 3,6 milioni di franchi.

Art. 5 ILL

Per la partecipazione scientifica della Svizzera all’Istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL) di Grenoble negli anni 2004–2008 è stanziato un credito d’impegno di 22 milioni di franchi.

Art. 6

I singoli impegni possono essere contratti sino al 31 dicembre 2007.

Art. 7

Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 6 maggio 2003

Il presidente: Yves Christen

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2003

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christoph Lanz